

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO.

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova, i quali, in conformità ai principi dettati dalla Legge, disciplinano le funzioni ed i compiti della dirigenza;

Visto l'art.107 comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, il quale determina le funzioni proprie dei dirigenti, le loro competenze e responsabilità;

Visto il Regolamento generale (UE) 2016/679 che, in conformità all'art. 28, paragrafi 1 e 3, stabilisce che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo, mediante un contratto o altro atto giuridico, ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate da garantire la tutela dei diritti degli interessati;

Visto il Regolamento in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali approvato con DCC n. 78 del 21/09/2021 che all'art. 6 dispone che il dirigente designato possa avvalersi di soggetti esterni (cd. Fornitori) che svolgono per conto della Civica Amministrazione servizi o attività che implicano il trattamento di dati personali;

Considerato che:

- l'art. 74 del D.lgs. 151/2001 ha stabilito l'erogazione di un assegno di maternità per ogni figlio nato dal 1 gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o familiari titolari della carta di soggiorno o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane, ovvero titolari di permesse di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

- il comma 3 del suddetto art. 74 ha altresì stabilito che all'erogazione dell'assegno provvedono i comuni;

- i comuni, a norma dell'art. 18 del D.P.C.M. n.452 del 21/12/2000 e s.m.i., debbono assicurare, attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'assistenza necessaria ai richiedenti l'assegno per la corretta compilazione delle domande, vagliare le domande, ammettere i soggetti al beneficio

sulla base dei requisiti posseduti al momento della presentazione della domanda, inviare per via telematica l'elenco dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione economica;

- i comuni, ai sensi dell'art. 18, comma 4 D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n. 452, e successive modificazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva occorrente per l'erogazione dell'assegno, possono delegare i Centri di Assistenza Fiscale appositamente convenzionati con i Comuni stessi per svolgere l'attività prevista dal predetto art. 18;

- i CAF convenzionati, per svolgere l'attività di cui sopra, si impegnano ad utilizzare i dati anagrafici della banca dati locale, messa a disposizione dal Comune di Genova, tramite collegamento all'anagrafe comunale, per consentire la verifica della completezza e correttezza dei dati anagrafici dei richiedenti e la consistenza del nucleo familiare, limitatamente quindi alla visura anagrafica della residenza e dello stato di famiglia dei cittadini residenti, con esclusione, in ogni caso, di ogni forma di consultazione diretta delle intere schede anagrafiche

Dato atto che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. Antonio Cammisotto, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetto;

- è stata regolarmente accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6bis della L.241/1990 e s.m.i. e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

- che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

- che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente per cui non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

- sentito il Responsabile della Protezione dei Dati;

DISPONE

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, sentito il DPO:

1) di nominare Responsabili del trattamento i seguenti soggetti operanti presso i CAF:

che conseguentemente, in veste di responsabili del trattamento, si impegnano ad attenersi alle istruzioni contenute nell'Accordo sul trattamento dei dati e a quelle ulteriori che potranno essere conferite nel corso del tempo in relazione al mutamento della disciplina in materia di protezione dei dati personali;

2. di aver verificato l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

3. di dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile e pertanto risulta immediatamente esecutivo.

Il Dirigente
